



Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

GESTIONE COMMISSARIALE - EX AGENSUD

DECRETO N. 24

DEL 16 MARZO 2010

Oggetto: Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi da assegnare ad organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 2, lett. c) della legge 11 novembre 2005, n. 231, e dell'art. 16-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con la L. 3 agosto 2009, n. 102.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Art.19 comma 5 D.L. 8.2.1995 N.32
convertito con Legge 7.4.1995 n.104

- VISTO** il decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, e s.m.;
- VISTO** il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge del 7 aprile 1995, n. 104, con particolare riferimento all'art. 19, commi 4 e 5;
- VISTO** il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- VISTO** l'art. 1, comma 11, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale il Ministero delle politiche agricole e forestali assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9110 del 09/10/2009, con il quale l'ing. Roberto Iodice è stato confermato nell'incarico di Commissario ad acta per la gestione delle attività ex Agensud;
- VISTO** il D.P.R. del 22 luglio 2009, n. 129, recante *Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie generale n. 207 del 7 settembre 2009);
- VISTA** la legge 27 marzo 2001 n. 122 art. 5 comma 7;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s. m. ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
- VISTI** i Regolamenti CE nn. 509/2006, 510/2009 e 479/2008 e la legge n. 164/1992;

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di qualità pubblicati nella G.U. della Comunità Europea C252 del 12 settembre 2001;

VISTO il decreto legge 9 settembre 2005 n. 182 come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, con particolare riferimento all'art. 1-ter, comma 2, lett. c);

VISTO l'art. 16-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

RITENUTA la necessità di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e le modalità per la concessione dei predetti contributi;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente decreto disciplina le modalità di concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, introdotto in sede di conversione dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, da assegnare ad organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole mediterranee di qualità per iniziative volte a favorire:

- a) l'aggregazione di produttori;
- b) la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee.

Art. 2

(Attività ammissibili e destinatari dei finanziamenti)

1. Le attività considerate ammissibili a finanziamento sono le seguenti:

a) iniziative volte a favorire l'aggregazione di produttori, nel limite del 30% della richiesta complessiva di finanziamento:

- a.1) acquisto attrezzature dedicate, quali previste dai disciplinari ufficiali di produzione, da fornire a rotazione ed in comodato d'uso gratuito, ai produttori consorziati e consorziandi;
- a.2) realizzazione/acquisizione di impianti comuni di stagionatura, conservazione, trasformazione, fruibili da tutti i produttori consorziati e consorziandi;
- a.3) costituzione/ampliamento centri unici di acquisto attrezzature e materie prime e/o di commercializzazione dei prodotti;
- a.4) attività di formazione/aggiornamento rivolte ai produttori e loro personale;
- a.5) attività finalizzate alla piena aggregazione di nuovi produttori agli organismi di cui all'articolo 1 del presente decreto.

b) iniziative volte ad accrescere la conoscenza e valorizzazione delle peculiarità delle produzioni agricole di qualità:

- b.1) partecipazione a fiere, mostre e manifestazioni, inclusa omaggistica;
- b.2) convegni, inclusa omaggistica;
- b.3) altri eventi (ad esempio: incontri, tour e “tavoli di assaggio” con stampa specializzata, buyer G.D.O. e catering, esponenti della ristorazione, ecc.), inclusa omaggistica;
- b.4) ideazione, stampa e distribuzione materiale informativo, ivi compresi inserzioni e/o inserti dedicati per la stampa specializzata;
- b.5) attività finalizzate ad implementare la conoscenza, la promozione e la divulgazione del prodotto;
- b.6) ideazione e realizzazione di campagne promozionali radio televisive e pubblicitarie.

2. I finanziamenti di cui al presente decreto, possono essere richiesti:

- a) da Consorzi di tutela e/o valorizzazione di prodotti D.O.P., I.G.P., D.O.C., D.O.C.G. riconosciuti o in via di riconoscimento in sede europea, ovvero in protezione transitoria ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006,
- b) da aggregazione di Consorzi di tutela e/o valorizzazione (ai sensi del precedente punto a) costituitisi in associazione temporanea finalizzata alla realizzazione di iniziative comuni, finanziabili dal presente decreto.
Per quanto concerne la nozione di “aggregazione di Consorzi s'intende un'associazione temporanea di Consorzi non necessariamente avente la forma giuridica di un vera e propria ATI (Associazione Temporanea Impresa). E' comunque necessario che i Consorzi che si aggregano alleghino all'unica istanza un protocollo d'intesa da cui si evincano gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli aggregati (ad esempio, ripartizione degli oneri, ripartizione del contributo, ecc.). L'istanza presentata deve essere unica tra tutti i partecipanti in aggregazione.

Art. 3

(Spese ammissibili)

1. I finanziamenti sono concessi per le attività ritenute ammissibili a seguito della valutazione di cui all'art. 5 e, con riferimento all'elencazione di cui all'art. 2, comma 1, con le seguenti limitazioni e specificazioni:

- a) le attività di cui si richiede il finanziamento devono essere inserite all'interno dello specifico progetto di promozione e di valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità e sono finanziabili, a carico dei fondi di cui al presente decreto, per una percentuale massima pari al 90% dell'importo di progetto previsto;
- b) l'importo massimo complessivo di ciascun finanziamento assegnato - al lordo di IVA, per i soggetti che non possono scomputare tale imposta, e di una percentuale massima del 10% per spese di carattere generale inerenti l'attuazione degli interventi stessi - da utilizzarsi altresì per il controllo e la rendicontazione del progetto finanziato come definito nella convenzione di finanziamento di cui al successivo art. 6) - non potrà comunque superare il valore di:
- euro 500.000,00, per i soggetti indicati all'art. 2, comma 2, lettera a);

- euro 1.000.000,00, per i soggetti indicati al precedente art. 2, comma 2, lettera b); oltre la quota a carico dei soggetti proponenti, ai sensi del precedente punto a).

- c) le domande saranno accolte all'esito delle operazioni di valutazione fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Art. 4

(Presentazione delle domande di finanziamento)

1. Le domande di finanziamento, su carta intestata del soggetto richiedente, dovranno essere inviate, con plico raccomandato A.R., entro il 90° giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente decreto sulla G.U. e, in proposito, farà fede la data apposta sul plico dal servizio postale. In caso di consegna con metodi diversi dal servizio postale, farà fede la data e l'ora apposta sul plico dall'addetto alla ricezione. Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e l'Amministrazione non è tenuta ad effettuare nessuna indagine né risponde per i motivi di ritardo nel recapito del plico. Il plico deve recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della domanda, con particolare riferimento alle modalità di partecipazione (art. 2, comma 2, lett. a) oppure art. 2, comma 2, lett. b)). Il plico dovrà essere sigillato con nastro adesivo antistrappo e controfirmato sui lembi di chiusura.
2. Le domande dovranno:
 - a) essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed indirizzate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Commissario ad acta per la gestione delle attività ex Agensud – Via XX Settembre n. 98/G – 00187 ROMA;
 - b) contenere la descrizione delle attività che si intende realizzare, nel rispetto dell'elencazione di cui all'art. 2, comma 1, e dell'importo complessivamente richiesto, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3;
 - c) indicare eventuali contributi pubblici ottenuti nell'ultimo triennio per attività simili, anche se in corso, dichiarandone gli importi, i soggetti concedenti e l'assenza di contenzioso al riguardo, nonché il numero di produttori consorziati/associati nei cui confronti le attività hanno prodotto benefici.
3. Alla domanda di finanziamento dovrà allegarsi la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa delle attività previste, con cronoprogramma di attuazione;
 - b) preventivo di spesa con indicazione del costo di ciascuna attività prevista;
 - c) atto costitutivo; statuto; elenco atualizzato dei soci; bilanci dell'ultimo triennio, ove disponibili;
 - d) provvedimento del competente organo sociale che autorizza la presentazione della domanda di finanziamento ed assume l'esplicito impegno a fronteggiare le spese non coperte dal finanziamento;
 - e) dichiarazione del legale rappresentante attestante che per la realizzazione delle attività indicate non si accede ad altri contributi pubblici, ovvero, in caso sia stata presentata analoga richiesta, indicarne gli estremi (data, Amministrazione ed importo richiesto);

- f) certificato C.C.I.A.A. competente, di data non anteriore a sei mesi, con riferimento all'art. 10 della L. n. 575/1965 ovvero certificato rilasciato dalla competente Prefettura;
- g) certificazione antimafia, ove dovuta ai sensi di legge.

Art. 5

(Valutazione delle domande di finanziamento)

1. In considerazione della limitatezza dei fondi stanziati e della necessità dell'ottimizzazione del loro utilizzo con riferimento prioritario al contesto economico di riferimento del singolo istante nonché al complesso delle risorse pubbliche messe a disposizione dei soggetti operanti nell'ambito delle produzioni agricole di qualità, la valutazione delle domande pervenute, previo esame della completezza della documentazione trasmessa, avverrà comparativamente da parte di apposita Commissione nominata con decreto del Commissario ad acta, dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Alle domande regolarmente presentate verranno attribuiti fino a 40 punti, con riferimento ad un primo parametro A di valutazione; 0 o 10 punti, in base ad un secondo parametro B di valutazione; fino a 50 punti in base ad un terzo parametro C di valutazione, per un punteggio massimo complessivo di 100 punti secondo le seguenti modalità:
 - a) il parametro A verrà quantificato attribuendo un punteggio inversamente proporzionale all'importo del valore aggiunto per abitante espresso in euro come stabilito su base provinciale dalla Tabella 4 ISTAT, relativa ai livelli 2007. A ciascun soggetto verrà attribuito il dato della provincia di stabilimento della sede legale, da convertirsi in punteggio nell'ambito dei punti attribuiti al parametro in questione;
 - b) con il parametro B, si provvederà ad attribuire 10 punti nel caso di inesistenza, per il corrente anno, relativamente al comparto produttivo dell'istante, di altri finanziamenti pubblici, previsti da Programmi nazionali di sostegno, superiori a 30 milioni di euro. In caso contrario, il parametro assumerà valore nullo;
 - c) il parametro C verrà quantificato attribuendo un punteggio massimo di 50 punti, in base ai seguenti sub criteri:
 - c.1) tipologia delle azioni previste; rapporto costi-benefici presumibile, con particolare riferimento alla platea dei soggetti interessati, innovazione e presunta efficacia del progetto presentato, in generale e nelle sue singole articolazioni; impatto territoriale e su comparti merceologici (60% del punteggio massimo del parametro);
 - c.2) livello di notorietà dei prodotti, con punteggio inversamente proporzionale allo stesso (10% del punteggio massimo del parametro);
 - c.3) eventuali contributi pubblici già ottenuti e circostanze già indicate all'art. 4, comma 2, lett. c), con punteggio inversamente proporzionale all'entità degli stessi (15% del punteggio massimo del parametro);
 - c.4) collaborazione, in associazione tra due o più soggetti proponenti, per la realizzazione di iniziative comuni per le attività elencate all'art. 2, comma 1 (15% del punteggio massimo del parametro).

3. A conclusione delle operazioni istruttorie, il Commissario ad acta, su proposta della Commissione di cui all'art. 5, comma 1, approva la graduatoria delle domande, giudicate finanziabili, sulla base del punteggio complessivo ottenuto, dal più elevato al meno elevato.

Art. 6

(Assegnazione dei finanziamenti)

1. Esaurita la procedura di valutazione, con decreto commissariale si procederà all'assegnazione dei finanziamenti disponibili, dando comunicazione dell'esito a ciascun richiedente, e invitando contestualmente i soggetti assegnatari alla stipula di apposita convenzione con la quale saranno, tra l'altro, stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento che – ove corrisposto in anticipazione – sarà subordinato alla costituzione di apposita garanzia fidejussoria.
2. Qualora un medesimo soggetto risulti possibile assegnatario di finanziamento sia in esito a domanda presentata ai sensi del precedente art. 2, comma 2, punto a) sia in esito a domanda presentata ai sensi del precedente art. 2, comma 2, punto b), si provvederà all'esclusione d'ufficio della domanda presentata ai sensi dell'art. 2, comma 2, punto a).

Art. 7

(Partecipazione)

1. La partecipazione alla presente procedura concorsuale non attribuisce, in ogni caso, alcun diritto all'assegnazione dei finanziamenti nel caso di mancata disponibilità, a carico del bilancio dello Stato, di corrispondenti risorse specificamente riservate al finanziamento delle iniziative di cui al presente Decreto.

IL COMMISSARIO AD ACTA

(Ing. Roberto Iodice)